

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 7 maggio 2004 - Deliberazione N. 678 - Area Generale di Coordinamento N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - **Amministratori degli Enti Provinciali per il Turismo ed Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo. Provvedimenti.**

omissis

PREMESSO

che la materia delle indennità di funzione determina da parte degli agenti di amministrazione attiva degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo applicazioni non omogenee, in mancanza di una puntuale disciplina di dettaglio;

che infatti né la legge regionale 37187, né quella successiva la legge 41/93, di attribuzione della gestione straordinaria ai Commissari liquidatori, hanno determinato il compenso a questi spettante;

CONSIDERATO

che in carenza di una normativa di riferimento, la Giunta Regionale con deliberazione n.2301 del 28.5.93, ha ancorato il compenso dei Commissari liquidatori a quello già percepito dal Presidente dell'Ente cui gli stessi sono subentrati;

che gli enti strumentali con successivi provvedimenti hanno adeguato, sulla base della legge 816/85, l'indennità di carica, calcolata in maniera diversificata, a seconda del diverso contesto istituzionale e territoriale in cui operano gli EE.PP.T e le AA.AA.C.S.T.; che, in buona sostanza, ai Commissari straordinari degli Enti Provinciali per il Turismo è stata riconosciuta un'indennità di funzione pari al 65% di quella prevista per i Presidenti delle Province, mentre ai Commissari straordinari delle Aziende Autonome è stata individuata un'indennità di funzione pari al 65% del, Sindaco del comune presso cui è ubicata l'Azienda;

che il quadro dei deliberati giuntali in materia è poi mutato con la determinazione n. 994 del 2 marzo 2001 - e relativo allegato - la quale, applicando la disposizione di cui all'art.14 della legge regionale n.37/87, ha equiparato il compenso degli Amministratori all'indennità che sarebbe spettata ai Presidenti delle AA.P.T. non tenendo conto dell'oggettiva diversità, funzionale e territoriale, che connota i contesti in cui operano gli EE.PP.T. e le AA.C.S.T.;

TENUTO CONTO

delle esposte considerazioni l'Assessore al Turismo con nota prot. n. 0496421 del 15.9.2003 ha ritenuto opportuno, al fine di omogeneizzare il trattamento delle indennità di carica degli Organi istituzionali attualmente operanti presso gli EE.PP.T e le AA.AA.C.S.T. regionali, acquisire il parere dell'Avvocatura Regionale in merito alle descritte problematiche;

RILEVATO

che l'Avvocatura Regionale - Settore Consulenza Legale e Documentazione con il parere prot. n. 0527857 del 25.9.03, è intervenuta sulla questione ritenendo, in buona sostanza:

che il rinvio alla disposizione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 37/87 operato dall'allegato alla delibera n. 994/2001 ai fini della determinazione dell'indennità spettante ai Commissari straordinari non ha ragione d'essere a fronte, innanzitutto, della circostanza per la quale la norma testè citata non è mai entrata a regime, che, pertanto, operare un rinvio alla disposizione di cui all'art.14 seppure ai soli fini della determinazione del calcolo dell'indennità spettante ai Commissari straordinari - equivale a rendere operativa e, dunque efficace, una norma che non è mai, di fatto, entrata in vigore;

che gli EE.PP.T e le AA.C.S.T. non solo hanno natura giuridica diversa da quella delle AA.P.T, ma operano in un contesto funzionale e territoriale tutt'altro che omogeneo; che, pertanto, risulta non equo corrispondere lo stesso trattamento economico agli Organi di vertice degli Enti strumentali, senza differenziare il compenso in ragione del contesto istituzionale, funzionale e territoriale dei medesimi;

CONSIDERATO

che la carica di Presidente di un'A.P.T. non può ritenersi perfettamente equiparabile a quella di un Amministratore di un E.P.T. o di A.C.S.T., risulta evidente che non appare corretto assumere, quale parametro di riferimento ai fini del calcolo del compenso ad essi spettante, l'indennità di carica di un Organo di un Ente pubblico diverso ed, allo stato, non attivato;

che, tra l'altro, la deliberazione n. 994 del 2/3/2001 ha di fatto legittimato un trattamento economico di assoluto "favore" per gli Amministratori delle Aziende Autonome che percepiscono, allo stato un compenso pari al 65% dell'indennità prevista per i Presidenti delle province - azzerando, di fatto l'oggettiva diversità, funzionale e territoriale, che connota i contesti in cui operano gli EE.PP.T. e le AA.C.S.T.;

che, pertanto, tenuto conto dell'exkursus normativo, appare doveroso procedere alla determinazione del limite massimo del compenso base annuo lordo spettante agli Amministratori di Enti ed Aziende Turistiche Campane differenziando le indennità in ragione del contesto istituzionale e territoriale in cui operano i medesimi;

RITENUTO opportuno, alla luce delle esposte considerazioni: determinare l'indennità di funzione degli Amministratori, sulla base del parere reso sulla materia dall'Avvocatura Regionale con nota 2003.0527857 del 25.9.03 che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

precisare la durata dell'incarico che risulta fissata sino all'entrata in vigore della legge di riordino delle strutture turistiche regionali e, comunque, non oltre il 31.12.2005, salvo proroga;

stabilire la decadenza dall'incarico nelle seguenti ipotesi: a) quando si manifestano gravi motivi; b) quando si verificano situazione di grave disavanzo economico - finanziario; c) quando si verificano gravi violazioni di leggi, norme e principi, fra cui quello del buon andamento e imparzialità; d) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;

EVIDENZIATO

che, al di là del nomen juris, le funzioni degli Amministratori appaiono coincidenti, sia dal punto di vista formale che sostanziale, con quelle attribuite ai Commissari straordinari con Legge Regionale n. 41/93;

VISTA la legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001, modificativa del titolo V della Costituzione, che ha individuato la materia turistica di esclusiva competenza regionale; propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

di determinare l'indennità di funzione degli Amministratori, sulla base del parere reso sulla materia dall'Avvocatura Regionale con nota 2003.0527857 del 25.9.03 che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di determinare per gli Amministratori degli Enti Provinciali per il Turismo un'indennità di carica pari al 65% di quella prevista dalla legge per i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali, in base al valore proprio della relativa fascia demografica della provincia presso cui è ubicato l'Ente;

di determinare per gli Amministratori delle Aziende Autonome Cura Soggiorno e Turismo un' indennità di carica pari al 65% di quella prevista dalla legge per i Sindaci, in base al valore proprio della relativa fascia demografica del comune presso cui è ubicata l'Azienda;

di determinare la durata dell'incarico che risulta fissata sino all'entrata in vigore della legge di riordino delle strutture turistiche regionali e, comunque, non oltre il 31.12.2005, salvo proroga;

di determinare la decadenza dall'incarico nelle seguenti ipotesi: a) quando si manifestano gravi motivi; b) quando si verificano situazione di grave disavanzo economico - finanziario; c) quando si verificano gravi violazioni di leggi, norme e principi, fra cui quello del buon andamento e imparzialità; d) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;

di determinare che le disposizioni contenute nel presente atto deliberativo, vanno applicate anche agli Amministratori attualmente in carica;

di determinare che con successivo decreto saranno fissati gli obiettivi da assegnare a ciascun Amministratore, tenuto conto del contesto funzionale e territoriale della struttura turistica in cui operano;

di inviare l'atto al Settore Sviluppo e Promozione Turismo per gli adempimenti consequenziali; al B.U.R.C. per la pubblicazione; per conoscenza al Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino